



# COMUNE DI PETTINEO

## PROV. DI MESSINA

Al sensi dell'art. 55, comma 5° della legge n. 142/90, recepita dalla L.R. n.48/91, per l'impegno relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria all'intervento del bilancio

IL RAGIONIERE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 68 del 27/11/2013

**OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S.**

L'anno duemilatredecim il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18,30 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta sala della adunanza alla seduta disciplinata dalle LL.RR. 26/08/92, n.7 art. 19, 01/09/93 n.26 art. 17 e dallo Statuto vigente, in sessione **Straordinaria**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'ordinamento, risultano all'appello nominale:

COMPONENTI		COMPONENTI	
BARBERI FRANDANISA GIUSEPPE	P	FASOLO ANTONINO PIETRO	P
CICERO EMANUELA	P	MURATORE DAVIDE	P
SANGUEDOLCE ANTONINO	A	DI MARCO ROSARIO	P
MARINARO CATENA	P	RUFFINO FELICE	A
RUSSO FRANCESCO	A	MACHI' CARMELA	P
BELBRUNO GIOVANNI	P	LIPARI ANTONELLA	P

Consiglieri in carica

Presenti n. 09 Assenti n. 03

12

Assiste il Segretario Comunale Dr. Nigrone Antonio

Per l'Amministrazione Comunale risultano presenti il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Sanguedolce e Russo Mariangela.

Vengono nominati scrutatori : Muratore, Belbruno e Machi

La seduta è pubblica.

Il Consigliere **Lipari**, ottenuta la parola dal **Presidente**, procede alla lettura di un documento di cui all'allegato "A" per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, continua il suo intervento procedendo altresì alla lettura di quanto detto nella seduta del 14/11/2013 della Commissione Affari Generali e Istituzionali ( di cui all' Allegato "B") e di parte del verbale n. 08 del 31/10/2013 ( di cui all' Allegato "C").

Il Consigliere **Belbruno** in risposta a quanto riferito dalla Consigliere Lipari precisa che risponde a verità quanto da Lei detto, che il regolamento T.A.R.E.S. era stato già approvato ad unanimità il 29 agosto 2013, ma è anche vero che solo successivamente esperti in materia avevano suggerito allo stesso di apportare delle modifiche necessarie al regolamento, ma questo non è stato possibile nella seduta della Commissione Affari Generali e Istituzionali del 31/10/2013, poiché il Presidente della Commissione approfittando forse dell'assenza del componente Muratore Davide non ha ritenuto opportuno procedere alle variazioni del regolamento precisando che gli articoli da integrare non fossero strettamente necessari e non capiva il motivo per cui si cercava di tardare ancora l'approvazione di tale regolamento e riteneva che fosse demandato il tutto al Consiglio Comunale. Continua il suo intervento riferendo che alle modifiche del regolamento oggi portate in Consiglio la Commissione ha provveduto solamente in data 14/11/2013, e in quella seduta il Presidente Lipari si è allontanato per non partecipare ai lavori e la presidenza è stata assunta dal Consigliere Muratore.

Il Consigliere **Lipari** si lamenta del fatto che il tecnico che non è il responsabile della T.A.R.E.S. e non ha comunicato a Lei le modifiche da apportare, ma ne ha dato comunicazione ad altro componente della Commissione che per mancanza di tempo non si è ricordato di avvisare il Presidente unico organo competente a convocare la Commissione Affari Generali e Istituzionali, e in tutto questo mi sembra logico che io veda un comportamento di malafede.

Il Presidente **Barberi** udito quanto sopra, precisa che questa sera siamo a fine novembre e la telenovela è iniziata ad agosto. Infatti già nella seduta del 20/09/2013, la maggior parte dei Consiglieri avevano fatto presente che erano delle perplessità in materia, e dunque le stesse andavano risolte necessariamente con la presenza in aula quantomeno del Responsabile della T.A.R.E.S. Nelle ultime sedute la Commissione ha lavorato meglio forse perché c'era la presenza del Responsabile della T.A.R.E.S. Conclude il suo intervento affermando che ritardare ancora l'approvazione del regolamento T.A.R.E.S. non giova più a nessuno, dopo questo lungo travaglio che lo stesso ha subito.

Il Consigliere **Lipari** chiede ai componenti della Commissione Comunale presenti, di riferire al Consiglio quale supporto ha dato il Responsabile della T.A.R.E.S. nelle riunioni dove lo stesso è stato presente e chiede all'Amministrazione che in questo Ente siano rispettati i ruoli di ogni dipendente, perché se ciò non accade regna una grande confusione.

Il Sindaco **Liberti**, in risposta al Consigliere **Lipari**, riferisce che la distinzione dei ruoli in un Comune come quello di Pettineo non è che giova. L'integrazione del regolamento è emersa dalla partecipazione del Responsabile della T.A.R.E.S. e del **Dott. Barberi** ad un convegno, successivamente anch'io ho partecipato ad un altro convegno, dove emergeva che era necessario integrare il regolamento già approvato in sede di Commissione il 29/08/2013.

Dopodiché si inizia a dare lettura analitica (da parte dei Consiglieri: **Lipari, Barberi, Belbruno**), del regolamento T.A.R.E.S. e alla successiva votazione punto per punto: Presenti e votanti n. 09.

- Art. 1 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 2 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 3 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 4 - Favorevoli n. 06 e astenuti n. 02 ( **Machi, Di Marco e Lipari**);

si allontana alle ore 20,12 il Consigliere **Machi** - Presenti n. 08

Presenti e votanti n. 08

- Art. 5 Favorevoli n. 06 e astenuti n. 02 ( **Di Marco e Lipari**);

il Consigliere **Lipari** ritiene che l'inserimento degli artt. 4 e 5 è ridondante;

- Art. 6 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 7 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 8 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 9 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 10 - Favorevoli ad unanimità;

il Consigliere **Lipari** riferisce che nella nuova versione del regolamento è stato modificato il comma 7 dell'art. 10, con l'abrogazione del comma 8. Infatti è stata applicata una riduzione del tributo pari al 10% per le abitazioni con un unico occupante ultrasessantacinquenne, residente nel Comune, purché presenti una situazione economica tramite ISEE inferiore a 6.500,00 euro.

- Art. 11 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 12 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 13 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 14 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 15 - Favorevoli ad unanimità;

- Art. 16 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 17- Favorevoli ad unanimità;
- Art. 18 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 19 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 20 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 21 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 22 - Favorevoli ad unanimità;
- Art. 23 - Favorevoli ad unanimità.

Dopodichè si procede alla votazione complessiva della proposta deliberativa  
avente ad oggetto “: **Approvazione regolamento comunale per la disciplina del  
tributo sui rifiuti e sui servizi T.A.R.E.S.**”

Presenti e votanti **n. 08**


Favorevoli ad unanimità

In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso  
 l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.  
 L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio  
 dei documenti contenuti nel sito.

SULLA

Il Respo

Murato





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.).

PREMESSO CHE:

- > Il D.L. 06/12/2011 n 201 all' art. 14 stabilisce che i comuni disciplinino la tassa sui rifiuti mediante regolamento apposito;

PREDISPOSTO, in sede di Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali, il regolamento di cui all'oggetto, costituito da n.23 articoli;

CONSIDERATO il verbale della seduta di Commissione Affari Generali e Istituzionali durante la quale i due componenti, in assenza del Presidente, hanno modificato il Regolamento predisposto ed approvato all'unanimità in data 29 agosto 2013;

CONSIDERATA la necessità di dare ampia diffusione nell'ambito della comunità locale dell'adozione del regolamento;

VISTI:

- il D.L. 06/12/2011, n. 201 art.14 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.P.R. 27/04/1999 n. 158 "regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- lo Statuto Comunale,

PROPONE

- di approvare l'allegato regolamento PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire che a detto Regolamento sarà data ampia diffusione nell'ambito della comunità locale, in particolare, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, nel sito internet del Comune e mediante affissione presso le bacheche esterne di apposito avviso al riguardo;
- di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione

Pettineo 19/11/2013



IL PROPONENTE

Il Presidente della Commissione  
(Lipari Antonella)

*Antonella Lipari*

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELLA LEGGE N. 42/90 ART.53 E L.R. 48/91 ART.1

REGOLARITA' TECNICA/ CONTABILE

ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME : **Parere favorevole** A CONDIZIONE CHE IL COSTO DELLE ESERZIONI NON SUPERI IL 2% DEL COSTO DEL SERVIZIO

Responsabile dell'istruttoria  
Muratore Rag. Angelo

*Angelo Muratore*



Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario  
(Votrico Rag. Francesco)

*Francesco Votrico*

Intervento Consigliere Liperi Ottavio alla seduta Consiliare  
del 12/11/2013. Allegato "A" del verbale l.l. 6/8/2013

Intervento "Approvazione Regolamento T.A.R.E.S."

Prima di cominciare con la lettura degli articoli del regolamento T.A.R.E.S., vorrei spiegare al civico consesso i motivi per i quali tale regolamento sta per essere approvato appena pochi giorni prima del termine ultimo. Così come sapete, il Regolamento, redatto con unione di intenti e in piena armonia tra i componenti della Commissione ed approvato all'unanimità in data 29 agosto, viene portato all'esame del Consiglio comunale nel corso della seduta del 20 settembre. Nel corso della seduta si decide di rinviare la trattazione del regolamento in quanto questa sarebbe stata illegittima.

Il regolamento viene portato nuovamente all'esame del Consiglio nella seduta del 14 ottobre. Stavolta, su proposta del Presidente del Consiglio che fa notare l'assenza del Responsabile dei tributi e per tale motivo, la trattazione viene nuovamente rinviata anche perché la maggioranza del civico consesso esprime parere favorevole. Di questa maggioranza, vorrei sottolineare, fanno parte anche i due consiglieri che con me hanno lavorato alla stesura del regolamento e che fino ad allora non avevano mai richiesto la presenza del Responsabile in Commissione.

Il 28 ottobre il Presidente della Commissione, vista la mancata convocazione del Consiglio fino a quel momento, chiede al Presidente del Consiglio quali sono i motivi per i quali non è stata convocata la seduta consiliare vista la necessità di approvare il regolamento. La risposta è arrivata telefonicamente da un componente della Commissione che mi invita a convocare la Commissione perché ci sono delle cose da cambiare nel regolamento. A questo punto, sono io e non il tecnico a chiamare per chiedere informazioni.

Ritengo non ci sia nulla di male nel ricevere una telefonata da parte di una persona più esperta di me in materia amministrativa che mi fa apportare correzioni al lavoro. Pertanto, quello che non è concepibile è che, il tecnico che non è il responsabile di tale tributo, così come precisato nel corso della seduta del 14 ottobre e come confermatomi al telefono dal nostro Presidente del Consiglio, non comunica al presidente delle correzioni da apportare, ma ne dà comunicazione a terzi che, per mancanza di tempo, non avvisano chi dovrebbe riunire la Commissione.

Altro punto non concepibile è che il tutto viene fatto con una tale leggerezza e senza una distinzione di ruoli che è fuori da ogni possibile immaginazione. Vorrei, in tale contesto, chiedere personalmente al Sindaco di informare i dipendenti che dialogare con il presidente della Commissione non costituisce reato e, soprattutto, che chiunque abbia qualcosa da dire, il mio numero è disponibile a tutti gli uffici di questo Ente.

Vorrei, inoltre, ribadire che gli stessi tecnici non hanno avuto nulla da dire fino al 15 ottobre e, anzi, a dire di uno dei componenti della Commissione, la Commissione è stata elogiata per il suo lavoro. Ora non si capisce il perché fino ad allora il regolamento andava bene, con tanto di elogi, dopo due mesi, si sostiene che il regolamento è stato redatto in maniera superficiale. Ritengo che l'affermazione del genere sia poco rispettosa non solo verso il lavoro svolto dalla Commissione ma verso il presidente, ma anche nei confronti delle persone che la compongono perché ritengo sia giusto che gli errori o delle imprecisioni se ne parli con i diretti interessati o, quanto meno, questo sarebbe, a mio avviso, il comportamento più corretto da adottare.

1

Dopo le telefonate e nessuna comunicazione formale da parte di alcun tecnico, la Commissione si riunisce e, così come da verbale che adesso leggerò, la proposta di modificare il regolamento non passa.

Così come precisato durante il corso della seduta, cambiare il regolamento è, secondo il mio parere, solo un pretesto per prendere tempo e non si capisce a che pro. Inoltre, purtroppo, durante la seduta, sono stati assunti degli atteggiamenti poco rispettosi nei confronti della mia persona e del ruolo che ricopro da parte di un componente della Commissione e, pertanto, pur convocando la Commissione per il 14 novembre, non ho preso parte ai lavori dopo fatto la dichiarazione che adesso leggerò.

A prescindere da quello che è successo in Commissione che spero vivamente non si ripeta mai più, quello che vorrei sottolineare è l'atteggiamento poco rispettoso nei confronti del lavoro che viene svolto per il bene della collettività. Lavoro che può anche non essere perfetto, ma d'altronde siamo umani e, in quanto tali, soggetti che possono sbagliare. E, inoltre, scusate se mi ripeto, la non delimitazione dei ruoli in questo Ente che non permette di capire chi è chiamato a far cosa e da chi il Presidente della Commissione deve ricevere le informazioni delle quali necessita.

H. nec, 27/11/2013

*[Signature]* *di pari*

La presente è un documento non essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli atti della Commissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.  
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'Ente dei quali può essere chiesta copia conforme.  
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

(2)



Allegato "B" delidato C.C. n. 58/2013  
Intervento Consigliere Antonella Lipari

Intervento seduta Commissione Affari Generali e Istituzionali del 14/11/2013

Prima di procedere con i lavori della Commissione, vorrei ricordare che è stata data comunicazione in data 6 novembre 2013 con la quale, in ottemperanza all'articolo 11 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale, si è proceduto alla nomina del Consigliere Muratore che assolverà alla funzione di Presidente in caso di assenza della sottoscritta

Dopo di che intendo ribadire il motivo per cui la Commissione è stata convocata. Così come precisato nella richiesta di convocazione, tale seduta è stata voluta dai componenti della Commissione per modificare il regolamento T.A.R.E.S.

La modifica del regolamento, già portata in esame nel corso della seduta del 31 ottobre 2013 e che non ha avuto buon esito, ritengo sia stata solamente una scusa per perdere tempo e, tuttavia, ancora non ho capito quale sia il vero motivo di tale comportamento

Ricordo, inoltre, per avvalorare quanto detto e quanto dichiarerò in seguito, che tutti i componenti della Commissione Affari Generali e Istituzionali hanno approvato all'unanimità, in data 29 agosto 2013, il regolamento che oggi, a distanza di due mesi, viene sottoposto nuovamente all'esame della stessa. Il dubbio credo sia legittimo, perché mai dovrebbe approvarsi un regolamento all'unanimità dopo aver lavorato con unione di intenti e non badando all'appartenenza ad uno o ad un altro gruppo consiliare, per poi chiederne la modifica dopo due mesi dalla data di approvazione? E perché gli stessi componenti, all'ultima seduta consiliare, hanno votato la proposta di rinviare la trattazione del punto perché era necessario che fosse presente il responsabile della T.A.R.E.S. in Consiglio? Questo atteggiamento è, a parere della sottoscritta, privo di ogni logica e fondamento.

Per la stima e il rispetto che si sono instaurati durante le ripetute riunioni della Commissione che presiedo, mi sento solo di consigliare ai miei colleghi componenti di ragionare autonomamente senza farsi condizionare dal comportamento o dal pensiero di altri

Detto questo e andando avanti, desidero che sia chiaro il fatto che, per quanto riguarda gli articoli da integrare al Regolamento, non ho ricevuto, ad oggi, alcuna richiesta formale di apportare le suddette modifiche da parte di alcun tecnico. Mi riservo la trattazione di questo tema in Consiglio Comunale

Per quanto riguarda, invece, il mio comportamento durante la scorsa seduta della Commissione è giusto mettere in chiaro che ritengo che ci sia stata una mancanza di rispetto nei confronti non solo del ruolo che mi è stato affidato all'interno della Commissione, ma anche - fatto non meno grave - nei confronti della mia persona e della mia vita privata.

Come Presidente della Commissione non sono stata interpellata per la modifica degli articoli, ma la interpellanza mi è giunta per conto terzi. In questa situazione, infatti, emerge la superficialità e la parzialità con cui il lavoro molte volte viene svolto. Come persona ritengo, inoltre, che ci sia stata una mancanza di rispetto nel momento in cui si afferma che io avrei tutto il tempo a disposizione e che, finalmente, mi sarei rivelata per quello che sono. Sia per l'uno che per l'altro caso penso, comunque, e ne sono ancora convinta che tutto questo sia stato fatto per perdere ancora tempo, ma non ne individuo ancora lo scopo.



Se essermi rivelata per quella che sono vuol dire non andare contro i miei principi, allora sono contenta di averlo fatto! E se penso che qualcuno mi abbia mancato di rispetto, come in questo caso, mi comporterò di conseguenza.

Per quanto riguarda, poi, la storia del "tempo a disposizione" oggetto di discussione della precedente seduta, vorrei precisare che nel momento in cui abbiamo accettato l'incarico che ci è stato affidato sapevamo perfettamente a cosa saremmo andati incontro. Saremmo andati incontro a delle lunghe riunioni dove potevano verificarsi anche dei confronti tra persone civili con idee diverse, ma che non pensavo arrivassero ad offendere l'altro o, quanto meno, speravo che questo non dovesse accadere nella Commissione che presiedo.

Ognuno di noi, al di fuori del Consiglio e al di fuori delle riunioni della Commissione conduce la propria vita nel modo che ritiene più opportuno e, sicuramente, agli altri non deve importare quanti sacrifici facciamo pur di adempiere ai nostri doveri, che siano quelli di lavoratore, di studente o altro. Perché vorrei ricordare a chi non avesse ancora compreso che anche chi, come me, non ha ancora un lavoro e che nella vita quello che ha se lo sta suscitando, sta lavorando con fatica per realizzarsi e dispone di meno tempo di quanto ne possano disporre altri che si sentono già realizzati e con un vissuto alle spalle. Avere esperienza e un vissuto non servono a nulla se non si possiede quanto meno il tatto per interfacciarsi con gli altri.

Poiché ritengo che non siano cambiate le condizioni per le quali sia necessario modificare il Regolamento e visto che la sottoscritta, come persona e come presidente di questa Commissione non è stata rispettata, decido di allontanarmi dall'aula e dichiaro che non prenderò parte ai lavori della seduta di oggi.

I documenti presentati in questa Commissione, non costituiscono copia conforme degli atti in essi contenuti e non hanno alcun valore giuridico.  
L'originario può essere consultato presso la segreteria della Commissione o presso il responsabile del sito.  
I documenti presentati in questa Commissione, non costituiscono copia conforme degli atti in essi contenuti e non hanno alcun valore giuridico.  
L'originario può essere consultato presso la segreteria della Commissione o presso il responsabile del sito.  
I documenti presentati in questa Commissione, non costituiscono copia conforme degli atti in essi contenuti e non hanno alcun valore giuridico.  
L'originario può essere consultato presso la segreteria della Commissione o presso il responsabile del sito.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
I danni causati dall'uso improprio

Lipari Antonella

Verbale riunione n. 8 del 31/10/2013

L'anno 2013 addì 31 Ottobre alle ore 09.15 si è riunita nella stanza del Segretario la commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali previo invito del Presidente Sig.ra Lipari Antonella per discutere i seguenti regolamenti:

- Modifica Regolamento per il servizio di illuminazione votiva delle tombe nel cimitero comunale.
- Modifica Regolamento TARES legge.

Sono presenti i consiglieri:

- Lipari Antonella
- Belbruno Giovanni

Risulta assente il consigliere Muratore Davide.

Ed, inoltre, previo invito da parte del Presidente della Commissione sono presenti il Responsabile dell'ufficio tecnico Brancatelli geom. Domenico il Responsabile della T.A.R. I.R. S. Muratore rag. Angelo e il Segretario comunale Dott. Nigrone Antonio.

Visto il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta. La commissione inizia i lavori leggendo lo schema di Regolamento per il servizio di illuminazione votiva proposto dalla Giunta Comunale, giusta delibera n. 45 del 17 ottobre 2013.

Lo schema necessita, su parere dell'ufficio preposto, di modifiche relative ad alcuni articoli. Pertanto, la discussione e l'approvazione finale del regolamento viene rimandata alla prossima seduta della Commissione. Il geom. Brancatelli, ultimati i lavori relativi al primo punto all'ordine del giorno, si allontana.

La Commissione procede i lavori passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

Presidente chiede al componente Belbruno chi ha preso visione del Regolamento nella seduta di commissione del 5 agosto e quella del 29 agosto, data di approvazione del regolamento da parte della Commissione. Il componente Belbruno risponde che il regolamento è stato dato agli uffici

postati e ai tecnici competenti che non hanno trovato correzioni da fare poiché non è pervenuto alla prima della seduta consiliare del 20 settembre. Pertanto, il Presidente non capisce il motivo

cui, dopo due mesi dall'approvazione del Regolamento, si deve oggi provvedere alla modifica del Regolamento. Inoltre, non comprende il motivo per cui allo stesso non sia stata data

comunicazione scritta da parte dell'ufficio che ha proposto la variazione da apportare. Per tali

I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico. La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge. In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'Amministrazione non rispondente dei quali può essere chiesta copia conforme. L'Amministrazione non risponde dei documenti contenuti nel sito.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

motivi, il Presidente non si trova d'accordo a modificare ulteriormente il regolamento. Il componente Belbruno, invece, ritiene opportuno procedere alla modifica per migliorarlo e renderlo completo per il bene della collettività. Il Presidente precisa che il Regolamento è stato redatto seguendo il prototipo redatto dal Ministero, attenendosi al D.L. e al D.P.R. di riferimento. Inoltre, ritiene che gli eventuali articoli da integrare non siano strettamente necessari e che non capisce il motivo per cui si sta cercando di tardare ancora l'approvazione di tale Regolamento. Rimette, quindi, la decisione al Consiglio comunale tutto.

Il componente Belbruno precisa che le modifiche da apportare al Regolamento TARES gli sono state consegnate circa 15 giorni fa e per motivi personali non ha avuto il tempo di informare la Commissione. Il Presidente fa presente che non ha ricevuto alcuna comunicazione, né scritta né orale da parte dei tecnici competenti e, pertanto, ribadisce di voler rimettere la decisione al Consiglio Comunale tutto.

La seduta è tolta alle 10:25.

Il presente verbale viene letto, firmato e sottoscritto come segue.

Il segretario comunale

Brancatelli geom. Domenico

Muratore rag. Angelo

Presidente

Componente

documenti, per essere uguali, non hanno alcun valore giuridico. La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge. In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'Amministrazione non rispettando il sito. In caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale, li

13/12/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visto gli atti del Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 199 comma 3) della L.R. 16/63.

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12 comma 1) della L.R. 44/91 (decorso dieci giorni dalla data di pubblicazione).
- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 12 comma 2) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio telematico del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 16 DIC 2013 al 30 DIC 2013 che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

stessi documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi documenti, per essere chi è stato copiato conforme. L'Amministrazione non risponde di eventuali danni causati dall'uso improprio. La mancata pubblicazione o utilizzo ineguito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge. L'ente del quale può essere chi è stato copiato conforme.





I documenti presentati non hanno alcun valore giuridico, non costituiscono copia conforme degli stessi. La validità si ha o l'utilizzo indebiti di documenti originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme. L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## ARTICOLO 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi del Comune di Pettineo, in attuazione dell'articolo 14 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e del D.P.R. n. 158/1999 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## ARTICOLO 2- Istituzione del tributo

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi dell'art.14, comma 1 del D.L. n. 201/2011.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

## ARTICOLO 3- Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il tributo è corrisposto al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Esso è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Si intendono per:
  - a. LOCALI, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. AREE SCOPERTE, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, parcheggi;
  - c. UTENZE DOMESTICHE, le superfici adibite a civile abitazione che ottemperino ai requisiti espressamente richiesti nel D.M. del 5 luglio 1975;
  - d. UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

## ARTICOLO 4- Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo l'origine i rifiuti urbani e speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente regolamento;

- c. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggetto ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e).

3. Sono rifiuti speciali:

- a. I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b. I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto previsto dall'art. 186 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. I rifiuti da attività commerciali;
- f. I rifiuti da attività di servizi;
- g. I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. I macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. Il combustibile derivati da rifiuti;
- l. I rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti precisati nell'elenco di cui all'allegato D alla quarta parte del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., istituito conformemente all'art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/523/CE del 03/05/2000 (direttiva Mistero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 09/04/2002) e s.m.i.

5. I rifiuti pericolosi di origine domestica sono considerati urbani e sono oggetto di particolari cautele. Essi possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:

- a. Batterie e pile;

- b. Batterie per autotrazione;
- c. Medicinali e farmaci scaduti;
- d. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- e. Oli e grassi minerali e sintetici;
- f. Altri rifiuti urbani pericolosi quali solventi, acidi, sostanze alcaline, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose, detergenti contenenti sostanze pericolose, legno contenente sostanze pericolose, qualsiasi contenitore di prodotti classificati come pericolosi;
- g. Rifiuti contenenti cemento amianto.

#### ARTICOLO 5. Criteri di assimilazione

1. Nelle more dell'applicazione del Decreto di cui all'art. 195, comma 2, punto e) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che osserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, l'assimilabilità a tutti gli effetti dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani si riscontra quando sono rispettati contestualmente i requisiti qualitativo e quantitativo, di cui ai prossimi commi.
2. Requisito qualitativo: rifiuti speciali non pericolosi devono
  - a. Provenire dalle seguenti attività
    - i. Attività agricole ed agroindustriali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - ii. Attività industriali ed artigianali, di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) e d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - iii. Attività commerciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
    - iv. Attività di servizio, di cui all'art. 184, comma 3, lettera f) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., compresi i rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lettera h) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e D.P.R. 254/03;
    - v. Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense di attività industriali, con l'esclusione dei rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., derivanti da lavorazioni industriali.
  - b. Appartenere ad una delle seguenti categorie merceologiche:



- i. Imballaggi in genere come carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili;
- ii. Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte, lattine e simili);
- iii. Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette;
- iv. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzata e simili;
- v. Frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- vi. Paglie e prodotti di paglia;
- vii. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- viii. Fibra di legno e pasta di legno anche umida purchè palabile;
- ix. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e iuta;
- x. Filtri e tessuti non tessuti;
- xi. Pelle e simil-pelle;
- xii. Resine termoplastiche e termoidurcenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- xiii. Rifiuti ingombranti quali beni di consumo duraturi e di arredamento;
- xiv. Moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- xv. Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- xvi. Frammenti e manufatti in stucco essiccati;
- xvii. Manufatti di ferro abitualmente utilizzati in ambito civile;
- xviii. Nastri abrasivi;
- xix. Gomme e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- xx. Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali espansi plastici e simili;
- xxi. Cavi e materiale elettrico in genere;
- xxii. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- xxiii. Scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della

plastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;

xxiv. Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

xxv. Accessori e consumabili per l'informatica quali toner per la stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose, componenti rimosse da apparecchiature fuori uso non contenenti sostanze pericolose quali cartucce per stampa e riproduzione, cartucce di toner per stampanti laser, cartucce per stampanti inkjet e cartucce di nastri per stampanti ad aghi e simili;

xxvi. RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) non pericolosi.

c. Essere classificati con uno dei codici CER indicati all'allegato 1 al presente regolamento.

3. Requisito quantitativo, fermo restando i criteri qualitativi, si definiscono le seguenti soglie quantitative per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani:

a. Per i rifiuti conferiti al servizio di raccolta pubblico:

- i. Una soglia quantitativa annuale: fissata in 1 tonnellata/anno, ovvero 10 metri cubi/anno. Tale livello è comparabile alla quantità media di rifiuti prodotti da un nucleo familiare di medie dimensioni;
- ii. Una soglia quantitativa giornaliera: fissata in 10 Kg/giorno ovvero 0,1 metri cubi/giorno;
- iii. I rifiuti composti da carta e cartone (CER 150101 e 200101), legno (CER 200138, 150103), metallo (CER 200140, 150104), plastica (CER 150102), imballaggi in materiali misti (CER 150106) eccedenti la soglia quantitativa di assimilazione di cui ai punti precedenti, sono assimilati agli urbani e possono essere raccolti dal Gestore attraverso specifico servizio con modalità adeguate alle esigenze di rispetto dell'efficacia ed efficienza del sistema di raccolta dei rifiuti urbani. In questo caso tali rifiuti non concorrono al raggiungimento della soglia quantitativa di assimilazione di cui ai punti precedenti. Tali soglie tengono conto:

- dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello d'ambito territoriale ottimale.

Nel rispetto delle soglie quantitative suddette i rifiuti dovranno, compatibilmente con le necessità indifferibili dei produttori, essere conferiti in modo costante e continuativo al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

- b. I rifiuti speciali di cui ai codici CER indicati nell'allegato 1 del presente Regolamento ed avviati al recupero direttamente dai produttori sono assimilati agli urbani fino al limite fissato annualmente nell'articolazione tariffaria.
4. Quando al produzione dei rifiuti speciali assimilati supera le soglie quantitative, i rifiuti in eccesso potranno essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità stabilite da apposita convenzione tra le parti, oppure essere consegnati ad un soggetto che eserciti attività autorizzate di gestione rifiuti ai sensi della normativa vigente. È
  5. È vietato introdurre rifiuti speciali non assimilati nei contenitori adibiti alla raccolta.
  6. si specifica che, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n.254, regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, si intendono per rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o tra rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:
    - a. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    - b. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
    - c. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., come indicato nei commi precedenti;
    - d. la spazzatura;
    - e. indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
    - f. i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
    - g. i gessi ortopedici, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
    - h. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato ai sensi dell'art.2, lettera m) del D.P.R. 254/03, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti d'incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'art.11, comma 1, lettera c). In caso

di smaltimento, per incenerimento co smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa.

7. Al fine di individuare superamenti delle soglie quantitative di rifiuti speciali conferiti al servizio pubblico si attueranno verifiche mediante monitoraggio del grado di riempimento dei contenitori inerenti le sedi delle attività produttrici di rifiuti assimilati.
8. Si dà mandato alla Giunta Comunale di modificare e aggiornare i criteri di assimilazione anche in funzione delle normative statali e regionali che interverranno in materia successivamente dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento,

#### ARTICOLO 6- Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multi-proprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### ARTICOLO 7- Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a. Tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
  - b. Le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, non espressamente citate nell'art. 8 comma 1.b del presente Regolamento;
  - c. Aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Fino all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna; al fine di giungere alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano alle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo è costituito da quella calpestabile e dalle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.



3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Per l'anno 2013, i fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui della tariffa di igiene ambientale all'art. 238 del D.L. n.152/2006 (TIA 2).

#### **ARTICOLO 8- Esclusione del tributo**

1. Non sono soggetti al tributo i locali o le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
  - a. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. Le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non sono detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condominanti;
  - c. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
  - d. Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - e. I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - f. Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - g. Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - h. Soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte di locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 metri;
  - i. Gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
  - j. Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Le circostanze di cui al precedente comma devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o

- inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenza totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
  4. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
    - a. Sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - b. Sono assoggettati al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
  5. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201
  6. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MOD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

#### ARTICOLO 9 Tariffe del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.L. n. 201/2011.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/1999.
3. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e gli accantonamenti per perdite dovute a quote non versate. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a

consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a. Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
4. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e alla tabella 1 allegata al presente Regolamento per le utenze non domestiche. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, la delibera di approvazione indica il criterio adottato e stabilisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, ai sensi del D.P.R. n.158/1999.
  5. Per il solo anno 2013, le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza per le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 relative ai comuni con numero di abitanti superiore a 5000.
  6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 a favore delle utenze domestiche.
  7. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore.
  8. La base di calcolo per la determinazione delle tariffe viene individuata nel numero di componenti dei nuclei familiari e di attività produttive presenti al primo gennaio di ciascun anno.

#### ARTICOLO 10. Riduzioni del tributo

1. Per le aree e i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa che nella parte variabile, del 60% per le utenze poste ad una distanza superiore ai 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.
2. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti per 30 giorni continuativi, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, si applica una riduzione del tributo pari al 15%.
4. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, si applica una riduzione del tributo pari al 25%.
5. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, si applica una riduzione del tributo pari al 30%.
6. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo e relative pertinenze, si applica una riduzione del tributo pari al 20%.
7. Per le abitazioni con un unico occupante ultra sessantacinquenne, residente nel Comune, si applica una riduzione del tributo pari al 10% se presentano situazione economica misurata tramite ISEE inferiore a 6500€.



## ARTICOLO 11- Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
  - a. lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
  - b. laboratori fotografici, cliografici: 25%;
  - c. autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante: 30%;
  - d. gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici: 10%;
  - e. laboratori di analisi: 15%;
  - f. autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 10%;
  - g. allestimenti, insegne: 15%;
  - h. tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
  - i. attività artigianali, manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e lavorazioni superficiali di metalli e non (fabbri, falegnami, carpentieri e simili): 30%.
2. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1 il funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito dalle norme statali per la presentazione dello stesso.

## ARTICOLO 12- Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
2. A favore delle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature posizionate nei pressi delle utenze stesse si applica una riduzione pari al 30%. L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
  - a. compilare in ogni sua parte l'apposito modello messo a disposizione dal Comune di Pettineo;



- b. impegnarsi alla corretta esecuzione del compostaggio domestico, osservando quanto è prescritto dal Regolamento Comunale per la raccolta differenziata;
  - c. impegnarsi a non conferire al servizio di raccolta la frazione organica dei rifiuti ed i rifiuti vegetali prodotti;
  - d. autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica;
  - e. la riduzione è rinnovabile ogni due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti, sentito il parere tecnico dell'ufficio competente.
3. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
- a. 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
  - b. 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a sei mesi. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.
5. Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuto uno sconto tariffario. L'importo complessivo annuale da destinare allo sconto tariffario viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione dello sconto tariffario ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale che tengano conto dei quantitativi conferiti.

#### ARTICOLO 13- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

#### ARTICOLO 14- Categorie di utenza

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
  1. domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 15.
  2. domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
  3. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come individuati nella tabella 1 allegata al presente regolamento.
  4. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A.. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
  5. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
  6. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

#### **ARTICOLO 15- Maggiorazione per servizi indivisibili**

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in € 0,30 per metro quadrato di superficie imponibile. Il Consiglio comunale può con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della

maggiorazione fino a € 0,40 per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato

3. La determinazione della maggiorazione di cui al comma precedente è effettuata contestualmente alla determinazione delle tariffe del tributo

#### ARTICOLO 16- Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo di cui al comma 4 del presente Regolamento devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare:
  - a. L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c. Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Tale dichiarazione deve essere presentata al Comune, su apposito modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate
3. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. All'atto della presentazione della dichiarazione, il Comune rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno di spedizione indicato nel timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento. La dichiarazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
6. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 17- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera ai sensi dell'art. 14 comma 24 del D.L. n.201/2011.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si applica la tariffa annuale del tributo.



3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo rapportata a giorno. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche.
6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

#### ARTICOLO 18- Riscossione

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato F24, inviato in allegato al prospetto di liquidazione del tributo.
2. Il tributo viene liquidato in quattro rate trimestrali, comprensive della maggiorazione per i servizi indivisibili e del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, aventi le seguenti scadenze:
  - a. 15 febbraio: è liquidato l'eventuale saldo positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio-marzo;
  - b. 30 aprile: è liquidato l'acconto relativo al periodo aprile-giugno;
  - c. 30 settembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio-settembre;
  - d. 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo ottobre-dicembre.
3. Per il solo 2013, in virtù della proroga stabilita con il D.L. 14 gennaio 2013, n.1, il tributo è liquidato con le seguenti scadenze, in ottemperanza alla delibera di Consiglio comunale n.31 del 03 giugno 2013:
  - a. 10 luglio 2013;
  - b. 27 settembre 2013;
  - c. 31 dicembre 2013.
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
5. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a €12; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate d'acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a €12, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a €2.

#### ARTICOLO 19- Rimborsi e compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a



riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tributo comunale sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Non si rimborsano le somme fino a € 12.

#### **ARTICOLO 20- Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, mediante delibera di Giunta comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esecuzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente Regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 7 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate, si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Nell'attività di recupero, ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n.16/2012, non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per tributo, sanzione ed interessi non supera € 30, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento; in tale ipotesi, non si dà luogo ad emissioni di avviso quando l'importo dovuto per ciascun periodo, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non supera euro 12.
12. Non saranno applicate le penali per ritardo pagamento per l'anno 2013 se il contribuente versa l'intero ammontare entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata.

#### **ARTICOLO 21- Dilazione**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
  - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - c. l'importo non può più essere rateizzato.

#### **ARTICOLO 22- Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973 e ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10 del D.L. n.16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi, non sia superiore all'importo di €30, con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ARTICOLO 23- Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2013.

*I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.  
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.  
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.  
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.*

TABELLA 1: categorie di utenze non domestiche per comuni con numero di abitanti inferiore a 5000

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elattrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

I documenti, per essere uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico. La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge. La presente è un documento che non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio.



## ELENCO C.E.R. RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI

**02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**

- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della pasticceria
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

**03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piattacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

**04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE E DELL'INDUSTRIA TESSILE**

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

**07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**

- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PPFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 13 rifiuti plastici

**08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

**08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

**09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**

**09 01 rifiuti dell'industria fotografica**

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11

**10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**

**10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**

10 12 06 stampi di scarto

**12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

**12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16

**15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

**15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce

15 02 02

**16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**

**16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

**16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05

**17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**

**17 02 legno, vetro e plastica**

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

**17 04 metalli (incluse le loro leghe)**

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 11 cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli originali. In ogni caso gli utenti non potranno essere ammessi a consultazione e utilizzo indebito di tali documenti, non seguita a norma di legge. L'amministrazione non risponde in alcun modo di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

**20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

**20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**

20 02 01 rifiuti biodegradabili

**20 03 altri rifiuti urbani**

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 07 rifiuti ingombranti

I documenti, pur essendo uguali agli originali, non costituiscono copia conforme degli stessi e pertanto non hanno alcun valore giuridico.  
La manomissione o l'utilizzo indebito di tali documenti potrà essere perseguita a norma di legge.  
In ogni caso gli unici documenti che fanno fede sono quelli originali conservati presso l'ente dei quali può essere chiesta copia conforme.  
L'Amministrazione non risponde in alcun caso di eventuali danni causati dall'uso improprio dei documenti contenuti nel sito.